



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. VI, 28 agosto 2014, n. 36396

Patente - Revoca e sospensione - Revoca della patente in sede amministrativa e sospensione della patente quale sanzione accessoria disposta dal giudice penale - Autonomia dei provvedimenti - Sussistenza - Interesse a ricorrere avverso la sospensione da parte del destinatario del provvedimento di revoca - Esclusione.

La sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituente reato (nella specie: guida in stato di ebbrezza), è provvedimento pienamente compatibile con quello, del tutto autonomo, di revoca della patente adottato dall'autorità amministrativa, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che la patente sia stata revocata dall'autorità amministrativa. (In motivazione, la S.C. ha anche evidenziato il difetto di interesse al ricorso avverso la sospensione della patente da parte di soggetto comunque privo del titolo abilitativo). (Cass. Pen., sez. VI, 28 agosto 2014, n. 36396) – [Riv-1502P162] (Artt. 186, 223 cs.)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 23 aprile 2013, ha applicato nei confronti di F. R. la pena in mesi quattro di reclusione in relazione al reato continuato di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico, con sospensione condizionale della pena, ed ha disposto la sospensione della patente di guida per il periodo di anni quattro.
2. La difesa di Farinelli lamenta con il ricorso l'applicazione della pena illegale della sospensione della patente di guida, disposta in fattispecie diversa da quella prevista alla legge. Si richiama in proposito la circostanza che la pena accessoria è ritenuta applicabile nell'ipotesi di circolazione nel periodo di sospensione della patente di guida, mentre nei confronti di Farinelli risulta disposta la revoca della patente, cosicché la sanzione contestata è stata applicata in ipotesi di totale assenza del presupposto di fatto.
3. Con ulteriore motivo di ricorso si deduce l'illegittima determinazione della sanzione accessoria, fondata sull'erronea estensione del richiamo previsto nella fattispecie incriminatrice alle sanzioni di cui all'art. 186 c.d.s., comma 2, che deve intendersi limitato alla sanzione penale, non a quella amministrativa accessoria, per cui nello stesso comma è contemplata autonoma previsione, la cui applicazione si rivendica.
Si osserva infatti che nella fattispecie applicata nel concreto non è previsto alcun raddoppio delle sanzioni accessorie per l'ipotesi di veicolo appartenente ad un terzo.
4. Con ulteriore motivo si lamenta omessa motivazione della decisione assunta sulla sanzione accessoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla determinazione della sanzione.



- 2 -

2. I rilievi riguardanti l'inapplicabilità della sanzione della sospensione della patente di guida risultano inammissibili, attesa preliminarmente l'autonomia dell'applicazione delle sanzioni accessorie da parte del giudice, rispetto ai provvedimenti amministrativi aventi lo stesso oggetto (principio pacifico; da ultimo sez. I, n. 18920 del 26 febbraio 2013 - dep. 30 aprile 2013, Carnietto, Rv. 256005), oltre che per difetto dell'interesse concreto che deve sostenere l'impugnazione sul punto, atteso che la non eseguibilità di un provvedimento provvisorio, quale la sospensione della patente di guida, in favore di persona che tale titolo non possiede rende del tutto astratta la rilevanza della questione formulata, e la sua ricaduta in termini concreti.

Deve osservarsi in fatto che non risulta neppure prospettata in ricorso la sopravvenuta acquisizione del titolo abilitativo, che in linea astratta potrebbe consentire l'individuazione di un concreto interesse all'impugnazione, che costituisce, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma I, lett. a), condizione di ammissibilità della stessa.

A diversa conclusione non appare possibile pervenire in considerazione dei precedenti di questa Corte citati nel ricorso, due dei quali che riguardano la diversa fattispecie di guida senza patente di cui all'art. 116 c.d.s., ove espressamente si prevede l'irrogazione della sanzione accessoria solo per l'ipotesi di possesso del titolo abilitativo, mentre, per il diverso reato qui contestato, di guida in stato di ebbrezza, l'applicazione della sanzione accessoria è prevista "in ogni caso", secondo quanto previsto dall'art. 186 c.d.s., comma 2, lett. c), cosicché, anche sotto tale diverso profilo, non risulta neppure possibile intervenire ex officio, non trattandosi di sanzione irrogata *contra legem*.

L'ulteriore precedente citato prevede l'esclusione della sospensione, in quanto irrogata contestualmente alla revoca, con valutazione di un caso le cui connotazioni peculiari non contraddicono quanto accertato in questa sede.

3. Risulta invece fondato il rilievo attinente all'erroneità della determinazione della sanzione accessoria, applicata dal giudice nella misura doppia del massimo, in ragione dell'erronea interpretazione del richiamo, contenuto nella disposizione incriminatrice di cui all'art. 186 c.d.s., comma 7, alla pena prevista dalla medesima disposizione al comma 2, lett. c), come chiaramente argomentato nella sentenza.

In realtà il richiamo *per relationem* cui si è fatto cenno non può intendersi riferito anche al raddoppio del tempo di sospensione della patente di guida, poiché in senso contrario depone il riferimento alla diversa disposizione, limitato alla pena principale, non alla sanzione amministrativa accessoria che al comma 7, che risulta invece quantificata autonomamente ed al di fuori da qualsiasi rimando alla precedente disposizione.

Risultando determinata la sanzione in misura illegale può quindi disporsi l'annullamento della sentenza sul punto, senza rinvio, quantificandosi la sanzione della sospensione della patente in anni due in applicazione dell'art. 620 C.p.p., comma 1, lett. I).

- 3 -

4. Risulta inammissibile, per la mancanza di interesse già rilevata, il rilievo sul difetto di motivazione in merito alla quantificazione della sanzione accessoria. (*Omissis*) **(Cass. Pen., sez. VI, 28 agosto 2014, n. 36396) – [Riv-1502P162] (Artt. 186, 223 cs.)**



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

www.asaps.it - sede@asaps.it

- 4 -